

S. Congr. per i Vescovi
Normae de Episcopis ab officio cessantibus
del 31 ottobre 1988
“Communicationes” 20, 1988, pp. 167-168

Il numero crescente dei vescovi diocesani, dei coadiutori e degli ausiliari che, a norma del can. 401 del *CIC*, hanno rinunciato all'ufficio, costituisce ormai un evento di grande importanza nella vita della chiesa.

Essi continuano, anche se emeriti, ad essere membri del collegio dei vescovi «in virtù della consacrazione episcopale e mediante la comunione gerarchica con il capo e con i membri del collegio» (can. 336). Hanno perciò il diritto di intervenire al concilio ecumenico con voto deliberativo (can. 339) e di esercitare la potestà collegiale entro i termini di legge (can. 337 § 2).

Ma, dato che questi eventi presentano un carattere di singolarità e di straordinarietà nella vita della chiesa universale, è sembrato opportuno ricercare dei modi più idonei con cui i vescovi emeriti possano sentirsi ancora utili nel servizio della chiesa. Infatti, per poter offrire un rimedio alla loro solitudine, non è sufficiente la facoltà che hanno di conservare la sede di abitazione nella diocesi che in precedenza fu la loro, né basta il diritto a un adeguato e decoroso sostentamento (can. 402).

Inoltre, al gruppo di vescovi emeriti, bisogna aggiungere i vescovi che hanno lasciato l'ufficio nella curia romana, nelle legazioni pontificie o nelle altre funzioni, per scadenza di mandato, per revoca o per rinuncia (can. 367).

Testo ufficiale latino.

Fonti principali di riferimento: can. 187, 401, 411 *CIC* (rinuncia all'ufficio episcopale) È can. 189 § 3, 401 § 1 *CIC* (accettazione da parte della Santa Sede) È can. 186, 367 *CIC*, art. 5 § 2 [9], art. 41 § 2 [11] (perdita dell'ufficio per raggiungimento limite di età) È can. 336, 339 *CIC* (permanenza delle attribuzioni legate al sacramento) È n° 1 [55], art. 26 § 2 [9], art. 131 § 7 [11] (informazione preventiva) È n° 2 [55], artt. 7-8 [9] (membri aggiunti dei dicasteri –vedi però art. 41 § 3 [11], can. 186 *CIC* – o consultori) È n° 3 [55], can. 346 § 1 *CIC*, n. IX [2], art. 6 [3] (elezione come membro del Sinodo dei vescovi) È cfr. [137] È n° 4 [55], n. 17 [109] (voto consultivo degli emeriti nella conferenza episcopale, art. 14 [116]; vedi però can. 450 § 2, 454 *CIC*) È nn. 5-6 [55], can. 402 *CIC* (statuto giuridico del rinunciatario) È Il Consiglio episcopale permanente CEI, de mandato della XXXI Assemblea generale CEI (15-19 maggio 1989), ha adottato in riunione del 26-29 marzo 1990 le seguenti determinazioni in argomento: “– 1. La diocesi è tenuta ad assicurare al Vescovo che ne è diventato emerito un alloggio conveniente, a meno che il Vescovo stesso provveda diversamente. – 2. La diocesi è tenuta ad assicurare al Vescovo emerito anche un contributo mensile, pari alla differenza esistente tra le pensioni computabili di cui il Vescovo gode e la misura massima per l'intervento integrativo stabilita dalle determinazioni della CEI. Il contributo può essere ridotto se le risorse della diocesi non permettono di assicurarlo nella sua interezza, ma in ogni caso non può essere inferiore a un quarto della misura massima per l'intervento integrativo stabilita dalle determinazioni della CEI. Se la diocesi deve provvedere a più Vescovi emeriti la Presidenza della CEI può autorizzare una riduzione del contributo dovuto” (“Notiziario CEI” 1990, pp. 110-111).

Testo: lo stesso che per i documenti precedenti.

Bibliografia: B.F. PIGHIN, *Profilo giuridico del vescovo emerito*, in “Ius Ecclesiae” 13, 2001, pp. 779-794; J.I. ARRIETA, *Vescovi*, in “Enciclopedia giuridica” XXXII, 1994; F. D'OSTILIO, *I vescovi emeriti*, Città del Vaticano, 2000; F. FALCHI, *I procedimenti di dimissione dei vescovi*, in AA.VV. *Ministero episcopale e dinamica istituzionale*, Bologna, 1981, pp. 129 ss.; V. GÓMEZ-IGLESIAS, *Comentario a los cann. 401-402*, in *ComEx II*, pp. 812 ss.

Stando così le cose, la Congregazione per i Vescovi, accogliendo il suggerimento della Segreteria di Stato, nell'aprile 1988 ha promosso una riunione tra i dicasteri al fine di dare al problema una soluzione opportuna e attesa.

I suggerimenti raccolti in questo fruttuoso scambio di opinioni tra i partecipanti sono stati sottoposti all'augusta attenzione del romano pontefice che, nell'udienza del 29 ottobre 1988, li ha benevolmente approvati, dando mandato alla stessa Congregazione per i Vescovi di informare i dicasteri della Curia romana e tutte le conferenze episcopali circa la loro esecuzione.

Proposte approvate dal Romano Pontefice nell'udienza del 29 ottobre 1988

1. I vescovi emeriti siano consultati sui problemi di carattere generale come gli altri vescovi, al fine di utilizzare la loro riconosciuta esperienza pastorale. Perciò siano spediti in anticipo, anche ai vescovi emeriti, i documenti della Santa Sede e anzitutto quelli del Santo Padre, come si fa con i vescovi in carica, in modo che possano continuare a essere informati sui problemi di maggiore importanza.

2. Alcuni vescovi emeriti, che siano particolarmente competenti in qualche materia, potranno essere inclusi anche tra i membri dei vari dicasteri della curia romana, in qualità di *membri aggiunti*.

Così pure i vescovi emeriti possono essere tenuti presenti quando si tratta di nominare i consultori della Curia romana.

3. Nella scelta dei membri che partecipano al Sinodo dei vescovi, le Conferenze episcopali potranno prendere in considerazione anche qualcuno dei vescovi emeriti che si distinguono per particolare competenza ed esperienza.

4. Qualora gli statuti delle Conferenze episcopali non prevedano la presenza di vescovi emeriti con voto consultivo, si cerchi di coinvolgerli in alcuni incontri e in qualche commissione di studio quando si trattano temi nei quali i vescovi emeriti sono particolarmente competenti. Inoltre si provveda a far pervenire loro i principali documenti della conferenza stessa.

5. Ciascuna diocesi provveda a spedire al suo vescovo emerito il bollettino diocesano e altra documentazione del genere per informarlo, per quanto è possibile, delle varie iniziative della comunità diocesana. Sia poi particolarmente sollecita per quanto riguarda la sua situazione economica, passandogli con generosità, nei limiti delle proprie possibilità, i sussidi.

6. La Chiesa universale abbia cura di prestare la dovuta sollecitudine ai vescovi emeriti, affinché sia alleggerito il senso della loro solitudine ed essi non si sentano abbandonati.

Roma, dal palazzo della Congregazione per i vescovi, 31 ottobre 1988.

BERNARDIN card. GANTIN, *prefetto*

GIOVANNI B. RE, *arciv. di Vescovio, segretario*